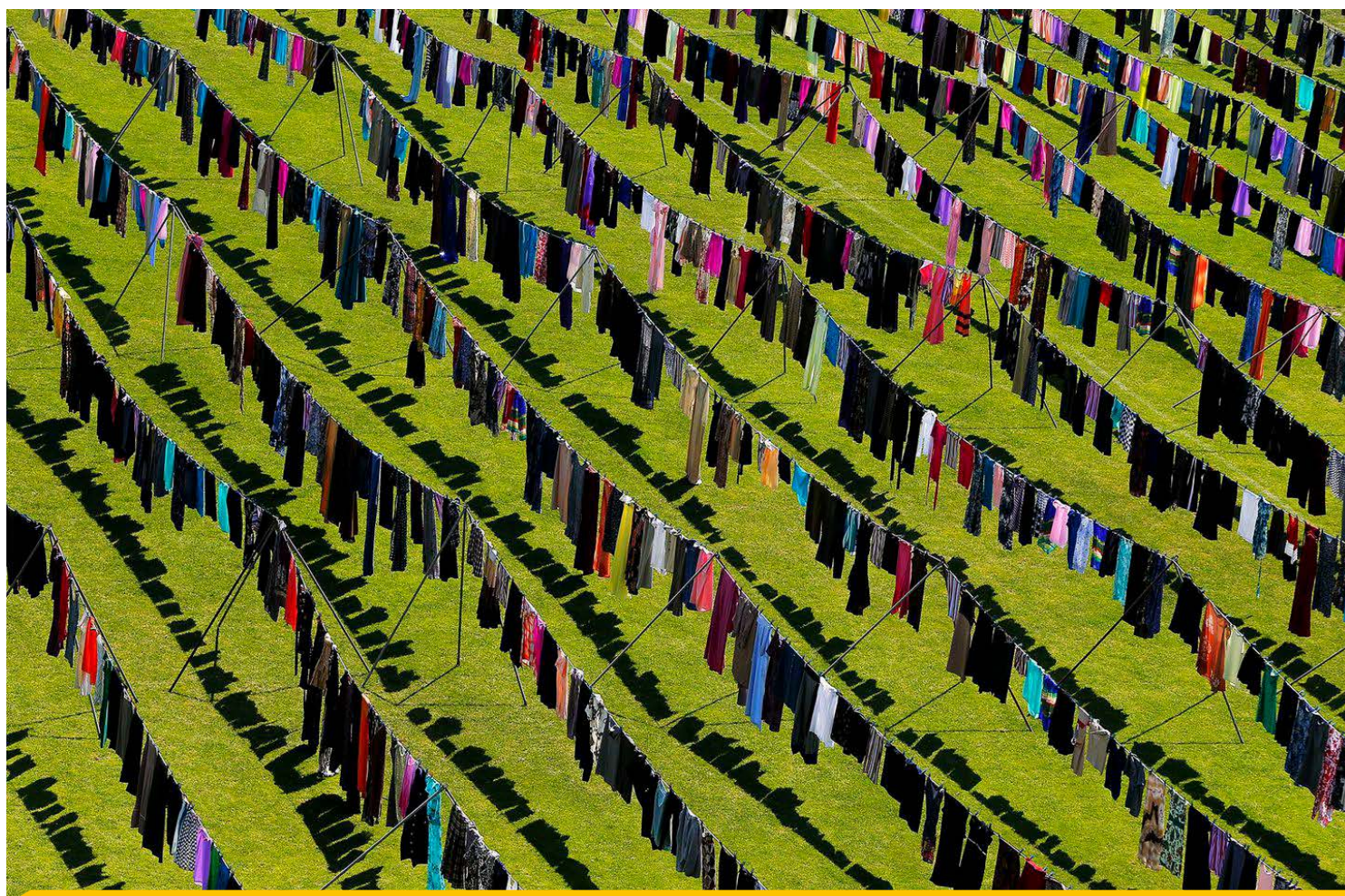


LO STUPRO COME ARMA DI GUERRA: DA EVENTUALITÀ “NECESSARIA” A CRIMINE INTERNAZIONALE



Autore: **Avv. Maria Marinello**

Ricercatrice Senior e Esperta Legale

Editing: **Valeria Perucca** (UN online volunteer)

Graphic design: **Vilmar Luiz e Danilo Coelho Nogueira** (UN online volunteers)

Illustrazione copertina: L'installazione "Thinking of you" dell'artista kosovara Alketa Xhafa-Mripa mostra migliaia di capi di abbigliamento stesi al sole nello stadio di Pristina dando un senso della magnitudine del fenomeno delle violenze sessuali come arma di guerra durante il conflitto nella ex-Jugoslavia, credit: VALDRIN XHEMAJ/EPA
<http://mashable.com/2015/06/13/kosovo-sexual-violence-art-installation/#LxX3PvMyKOqr>

Copyright © 2016

L'Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti

Via Marche, 54

00187 Roma – Italia

Per ulteriori informazioni, contattare:

 **@OsservatorioOrg**

 **losservatorio.org**

 **info@losservatorio.org**

Questo lavoro di ricerca è una pubblicazione indipendente commissionata da L'Osservatorio. Le analisi, le conclusioni e le raccomandazioni espresse nel presente documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale di L'Osservatorio. Il materiale del testo può essere liberamente riprodotto con una corretta citazione e/o attribuzione dell'autore ed editore.

L'abuso sessuale è un'aberrante costante storica in tutti gli scenari di guerra sin dai tempi più antichi, tuttavia è solamente dalla seconda metà del XX secolo che tali comportamenti criminosi sono stati esplicitamente condannati dalla comunità internazionale grazie all'affermazione dell'inviolabilità di alcuni valori della persona umana come principio imprescindibile dell'ordinamento internazionale. Il presente documento ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo giudiziale e normativo di sistemi di repressione e – più di recente – prevenzione di tali crimini. A partire dai primi tentativi di condanna dei crimini di guerra a sfondo sessuale – rinvenibili già nella Convenzione dell'Aja del 1907 – e dal sostanziale silenzio delle Corti internazionali istituite a seguito della Seconda Guerra Mondiale, si giunge alla previsione di tali fattispecie criminose ad opera dello Statuto della Corte Penale Internazionale e alla recentissima sentenza di condanna a carico di Jean-Pierre Bemba Gombo adottata dalla stessa Corte. Nella panoramica così ricostruita si sottolinea anche il fondamentale contributo dato dai Tribunali ad hoc alla concreta punibilità degli abusi sessuali commessi in contesti bellici. Grazie all'operato di tali Organismi giudiziali si è infatti oltrepassato il concetto di semplice “violenza di genere” e si è pienamente riconosciuta la natura di tali crimini quale vera “arma” di guerra funzionale anche al crimine di genocidio e all'annientamento etnico. Infine, sono richiamate alcune tra le più importanti statuizioni e risoluzioni prodotte in materia nell'ambito delle Nazioni Unite. Molto è stato fatto e molto è ancora da fare soprattutto nella previsione di puntuali mezzi di prevenzione, tuttavia -grazie ad un complesso percorso giurisprudenziale e normativo, ma anche in virtù di una maggiore consapevolezza sociale e a un maggiore diffuso rispetto dei generi – dai primi cenni di disapprovazione di tali condotte si è oggi giunti a una decisa azione internazionale volta alla repressione del fenomeno.

Parole chiave: Abusi sessuali; Crimini di guerra; Genocidio; CPI; Bemba; Diritto umanitario.

Sommario

Introduzione.....	5
I primi tentativi di condanna internazionale: il sostanziale silenzio sugli stupri avvenuti durante la Seconda Guerra mondiale	6
Il diritto umanitario sull'abuso sessuale in contesti bellici: il ruolo fondamentale dei Tribunali ad hoc.....	7
Prevenzione, repressione e condanna: la Corte Penale internazionale e l'azione delle Nazioni Unite oggi	9
Note	13

Introduzione

Il problema di un'efficace prevenzione e repressione degli abusi sessuali compiuti in contesti bellici è stato negli ultimi anni oggetto di un intenso dibattito alla luce di una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e della stampa rispetto alla tutela dei diritti umani, e in particolare dei diritti di categorie particolarmente vulnerabili quali donne e bambini. A partire da una casistica pressoché infinita, anche nel più recente passato, l'ordinamento internazionale ha cercato di sviluppare mezzi di risposta sempre più efficaci e incisivi.

L'attualità e centralità della questione qui trattata è stata recentemente confermata dalla Corte Penale Internazionale (CPI) nella sentenza di condanna dello scorso 21 giugno 2016, con la quale l'ex vicepresidente della Repubblica democratica del Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo – già dichiarato responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” con decisione del 21 marzo 2016 dalla stessa CPI, per i crimini di omicidio, stupro e saccheggio – è stato condannato a 18 anni di detenzione in quanto comandante delle truppe che commisero atrocità continue e generalizzate nella Repubblica Centrafricana nel periodo che va dal 2002 al 2003.¹

Tale sentenza di condanna, unitamente alla precedente decisione di merito sul caso, è la prima adottata dalla Corte Penale Internazionale in materia di stupri di massa. La Camera di primo grado investita del caso, ha dichiarato all'unanimità Bemba colpevole per la commissione di due fattispecie di crimini contro l'umanità: omicidio e stupro (rispettivamente ex art. 7 (1) (a) ed ex art. 7 (1)-(g) dello Statuto di Roma) e di tre fattispecie di crimini di guerra: omicidio, stupro e saccheggio, (rispettivamente ai sensi degli artt. 8 (2) (c) (i), 8 (2) (e) (vi) e 8 (2) (e) (v) dello Statuto di Roma).² Su tale base, il 21 giugno la Corte, in attuazione del potere sanzionatorio a essa riconosciuto dall'art. 76 dello Statuto, ha condannato Bemba a 18 anni di reclusione.

L'impianto normativo su cui si fonda la decisione della CPI, è il frutto di un complesso percorso di cui richiamiamo qui i momenti più significativi, avendo cura di esaminare sia la posizione assunta al riguardo dalle Corti internazionali, sia i vari strumenti giuridici predisposti per la repressione e condanna dei reati a sfondo sessuale commessi nel quadro di operazioni belliche.



Incontro con le vittime di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo.

Credit: USAID

<https://sustainablesecurity.org/2016/05/11/towards-a-greater-understanding-of-sexual-violence-in-the-democratic-republic-of-congo/>

I primi tentativi di condanna internazionale: il sostanziale silenzio sugli stupri avvenuti durante la Seconda Guerra mondiale.

L'abuso sessuale sembra essere un'aberrante costante storica in tutti gli scenari di guerra sin dai tempi più antichi. Si potrebbe infatti, ragionevolmente ritenere che sussista un legame "genetico" tra tale odiosa forma di violenza ed il concetto stesso di guerra, nell'ottica dell'affermazione delle ragioni "del più forte" nel tessuto sociale delle popolazioni civili colpite e nella sfera più personale ed intima delle vittime civili di guerra. Tuttavia, è solamente a partire dalla seconda metà del XX secolo che tali comportamenti criminosi sono stati esplicitamente riconosciuti e condannati dalla comunità internazionale. E' infatti solo grazie alla crescente affermazione dell'inviolabilità di alcuni valori della persona umana (e con essi la sua dignità e libertà nonché il riconoscimento dell'inviolabilità della sfera psico-fisica dell'individuo) come principio imprescindibile dell'ordinamento internazionale,³ che si è riusciti a inquadrare dal punto di vista normativo e giuridico tali comportamenti, rendendoli perseguibili.

Un embrionale tentativo di prevenzione e condanna a livello giuridico dei crimini di guerra a sfondo sessuale si può rinvenire già nella Convenzione dell'Aja del 1907 laddove, all'articolo 46 del relativo Regolamento viene fatto obbligo agli Stati firmatari di rispettare - durante l'occupazione di territori esteri - "L'onore e i diritti della famiglia"⁴. Ma è solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale che la comunità internazionale si è rivolta con crescente sensibilità ed attenzione al problema della tutela dei diritti umani e, in tale quadro, anche alla protezione delle popolazioni civili in situazioni particolarmente critiche quali quelle di conflitto. La spinta propulsiva di tale fenomeno va infatti rintracciata nella diffusa percezione dell'inadeguatezza dei mezzi di repressione sino a tale momento predisposti dall'ordinamento internazionale rispetto alle atrocità commesse durante il secondo conflitto mondiale.

Sebbene all'indomani della Seconda Guerra Mondiale furono riportate numerose testimonianze di stupri commessi dalle forze armate appartenenti a tutte le parti coinvolte nel conflitto, nessuno dei due tribunali militari internazionali - rispettivamente istituiti a Tokyo e a Norimberga dai Paesi alleati risultati vittoriosi per perseguire i presunti crimini di guerra - ha riconosciuto e/o adottato condanne per reati di natura sessuale. Ciò, nonostante la vastità del fenomeno e la consistenza delle prove raccolte.

Il silenzio dei due tribunali militari internazionali non può essere esclusivamente addebitato all'assenza di preesistenti norme miranti a sanzionare i casi di stupro durante i conflitti. Infatti, sia l'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga che l'art. 5 dello Statuto del Tribunale di Tokyo⁵ prevedevano, fra i crimini sottoposti alla propria rispettiva giurisdizione, non solo i crimini contro l'umanità concretizzatisi in "qualsiasi atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile" ma anche i crimini di guerra "vale a dire la violazione delle leggi e degli usi di guerra"; fra questi, anche a norma della già richiamata Convenzione dell'Aja, si sarebbero potuti ricomprendere gli stupri e le violenze verificatesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il silenzio di tali organismi giudicanti, probabilmente, va rintracciato da un lato nella vastità e complessità delle imputazioni rispetto alle quali le neocostituite Corti furono chiamate a pronunciarsi, dall'altro nella differente sensibilità cui prima si accennava – non solo giuridica ma anche pubblica istituzionale e sociale – rispetto a tali tipi di condotte criminose, tra l'altro tipicamente offensive di una parte della popolazione civile, quella femminile, all'epoca in generale poco tutelata.

Nel medesimo contesto storico, nondimeno, lo stupro veniva espressamente indicato fra i crimini ricadenti nella competenza giurisdizionale dei tribunali istituiti in Germania durante l'occupazione delle potenze alleate per giudicare i “criminali minori” dell'Asse⁶. Tuttavia restando fermo il concetto di crimine contro l'umanità quale crimine rivolto contro una determinata popolazione, infine, non vi fu alcuna imputazione per crimini sessuali.

Non stupisce la mancanza di attenzione a livello internazionale se si considera che le vittime di abusi sessuali nel contesto della Seconda Guerra Mondiale non hanno, a oggi, trovato formale riconoscimento normativo come vittime civili di guerra all'interno di un ordinamento sensibile ai valori umani quale quello italiano. Tra l'altro, l'assenza di una normativa al riguardo in Italia è resa più grave dall'intervenuta decisione della Corte Costituzionale del 1987 (Sentenza n. 561 del 10 dicembre 1987) che efficacemente ha affermato che “la violenza carnale ad opera di militari stranieri presenta aspetti del tutto peculiari. Si tratta, infatti, da un lato dell'aggressione ad una libertà che, diversamente da altre, non è suscettibile di compressione per effetto dello stato di guerra; dall'altro di un fatto che, esulando dalle operazioni belliche, conserva anche in questo contesto il carattere di delitto”.⁷

Il diritto umanitario sull'abuso sessuale in contesti bellici: il ruolo fondamentale dei Tribunali ad hoc.

Tornando a esaminare lo sviluppo della normativa sul piano internazionale, la prima esplicita censura dello stupro con finalità belliche si rinviene nell'art. 27 della IV Convenzione di Ginevra del 1949. La norma afferma che “Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari (...), Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore”.⁸

Si può notare come la disposizione si riferisca esclusivamente a coloro che durante un conflitto si trovino prigionieri in uno Stato di cui non sono cittadini, ovvero alle popolazioni civili sotto il controllo di una potenza occupante. Successivamente, nel 1977, il Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione estese tale protezione a tutte le donne che si trovino in un'area interessata da conflitto. In tal senso dispone infatti l'art. 76 “Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore”.

Anche in questo caso, il riferimento ad “ogni altra forma di offesa al pudore” indica una interpretazione riduttiva della violenza sessuale (pur non espressamente citata), quale crimine tipicamente diretto contro le donne. La tutela normativa non era pensata come funzionale alla integrità psico-fisica della donna, ma piuttosto come strumentale a certi valori tradizionali della famiglia e al fine di evitare condotte che potessero suscitare il pubblico scandalo.

Il concetto, peraltro, venne ribadito nel secondo Protocollo aggiuntivo, sempre del 1977, relativo alla protezione dei civili durante i conflitti interni dove, al comma 1 dell’art. 4, si parla di diritto “al rispetto della persona, dell’onore, delle convenzioni e delle pratiche religiose”, mentre la lett. e) del secondo comma riafferma il divieto di “oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore”.⁹

Si giunge così ai primi anni novanta del XX secolo, quando i conflitti dell’ex Jugoslavia e del Ruanda, riproposero all’attenzione dell’opinione pubblica il problema mai risolto della predisposizione di adeguati strumenti di risposta anche sul piano internazionale a condotte connotate da particolare crudeltà commesse durante i conflitti armati. Fra queste, particolare attenzione fu rivolta agli stupri che in entrambi gli scenari bellici assunsero, per la vastità ed il concreto atteggiarsi del fenomeno, la dimensione di una vera e propria “arma di guerra”.

Il 18 dicembre 1992, a fronte dei diffusi stupri di donne nella ex Jugoslavia, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dichiarò la “prigionia di massa, organizzata e sistematica e lo stupro di donne, in particolare di donne musulmane, in Bosnia e in Erzegovina¹⁰ un crimine internazionale da affrontarsi in via prioritaria”. Proprio per perseguire i gravi crimini commessi nell’ex Jugoslavia a partire dal 1991, il successivo 25 maggio 1993 venne istituito il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia -ICTY).¹¹



Il memoriale per le vittime del genocidio di Srebrenica a Potocari, poco distante dal luogo del massacro.

Credit: Reuters

<http://www.rsi.ch/news/mondo/Karadzic-colpevole-di-genocidio-7088093.html>

Lo Statuto dell'ICTY include lo stupro come crimine contro l'umanità, qualora commesso durante un conflitto armato e diretto contro una popolazione civile (art. 5). Su tale base normativa, nel 2001, l'ICTY è stato il primo tribunale internazionale ad adottare una sentenza di condanna qualificando lo stupro come reato contro l'umanità.¹² La storica sentenza, condannò tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale di decine di donne bosniache. Essi furono accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e giudicati quindi colpevoli di stupro nei confronti di donne e ragazze, alcune di età tra i 12 e i 15 anni. Tale decisione della Corte, inoltre, ampliò la definizione di schiavitù quale reato contro l'umanità includendo la schiavitù sessuale, mai sino a quel momento prevista.

Immediatamente successiva, l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR).¹³ Anche lo Statuto dell'ICTR include lo stupro fra i crimini contro l'umanità (l'art. 3 dello Statuto ICTR, infatti, riproduce l'articolo 5 dello Statuto ICTY).

Come nel caso del Tribunale per l'ex Jugoslavia, al di là del dato normativo, l'opera più importante e innovativa del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda sta nella ricostruzione della fattispecie di reato. Nel 1998, l'ICTR fu il primo tribunale internazionale a dichiarare una persona colpevole di stupro in quanto reato di genocidio. In questo caso, infatti, le violenze sessuali perpetrate furono ricostruite come funzionali all'eliminazione di una intera etnia. Nella famosa sentenza “Akayesu”¹⁴ l'ICTR stabilì che lo stupro (definito come “un'invasione fisica di natura sessuale commessa su una persona in circostanze coercitive”)¹⁵ e la violenza carnale costituivano atti di genocidio in quanto commessi con l'intento di distruggere, completamente o in parte, un gruppo specifico di individui.¹⁶ L'imputato, Jean-Paul Akayesu, un insegnante divenuto maggiore delle Forze armate ruandesi hutu e sindaco del villaggio di Taba, nel centro del Ruanda, diresse personalmente il massacro di circa 2000 tutsi.

Prevenzione, repressione e condanna: la Corte Penale internazionale e l'azione delle Nazioni Unite oggi.

L'operato dei due Tribunali ad hoc ha cambiato, dunque, il significato della violenza sessuale in guerra, oltrepassando il concetto della semplice “violenza di genere” ed assumendo il ruolo di “arma” di guerra, funzionale anche al crimine di genocidio e all'annientamento etnico. L'esperienza di tali tribunali, l'uno per la ex-Jugoslavia, nel 1993, l'altro per il Ruanda, nel 1994, è stata raccolta e portata a frutto dalla Corte Penale Internazionale istituita nel 1998.¹⁷ Ciò ha rappresentato un punto di svolta nella possibilità di condanna internazionale di condotte particolarmente gravi rientranti nella categoria dei crimini internazionali (oltre al genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, la tortura e il terrorismo), conferendo al Diritto Penale Internazionale, fondato fin dalle sue origini sul requisito della gravità dei fatti perseguiti, sul principio di responsabilità individuale e sulla necessità di una giurisdizione sovranazionale, quel carattere di effettività di cui è stato sostanzialmente privo fino al termine del Novecento.



La sede della Corte Penale Internazionale - International Criminal Court - Aia, Paesi Bassi.

Credit: Wikipedia

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47958553>

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, comprende lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o “qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità” come crimine contro l’umanità qualora sia commesso in modo diffuso o sistematico (articolo 7). La nozione risulta dunque indipendente dalle situazioni di conflitto armato in quanto riferita in generale a situazioni che comportino un attacco esteso o sistematico a una popolazione civile. Inoltre, tra i crimini contro l’umanità è espressamente annoverata la persecuzione anche per motivi collegati al “genere”.

Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, sono inoltre richiamati come crimini di guerra dal successivo articolo 8 così che la doppia configurabilità dei reati sessuali amplia le ipotesi in cui gli stessi possono essere perseguiti, rientrando nella competenza della Corte stessa. Sembra opportuno richiamare, ancora, l’art. 75 dello Statuto “Riparazione a favore delle vittime” che prevede la possibilità per la Corte di stabilire “i principi applicabili a forme di riparazione, quali la restituzione, l’indennizzo o la riabilitazione, a favore delle vittime o dei loro aventi diritto. Su tale base la Corte può, su istanza di parte o, in circostanze eccezionali, di sua iniziativa, determinare nella sua decisione l’entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione”.¹⁸

Nei suoi primi anni di attività la Corte Penale Internazionale ha emesso numerosi mandati di arresto (ad oggi complessivamente 29, 14 dei quali sono stati portati ad esecu-

zione mentre 3 sono stati ritirati a seguito della morte dei sospettati)¹⁹ molti dei quali comprendono diversi capi d'accusa per stupro sia come crimine di guerra che come crimine contro l'umanità. A seguito dell'operato della Corte, attualmente 6 persone sono in stato di detenzione. Fra questi, come già anticipato, a seguito della decisione del 21 giugno 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo. In questo ultimo caso le condotte di abuso contestate sono state ricostruite giudizialmente al contempo sia come crimine contro l'umanità che come crimine di guerra.

Parallelamente all'attività delle Corti, si è sviluppata l'attività degli Organismi internazionali. In tal senso, la questione della violenza sessuale è stata riproposta negli impegni contenuti nel documento finale della XXIII sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite "Women 2000-Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century" (A/S-23/10/Rev.1), ponendo l'accento sugli impegni riguardanti gli abusi e la tutela delle donne nelle situazioni di conflitto armato. Nell'ottica della creazione di sistemi di prevenzione e controllo del fenomeno, nel 2007 è stata istituita un'unità in seno alle Nazioni Unite (UN Action Against Sexual Violence in Conflict) il cui compito è coordinare il lavoro di tredici enti impegnati nella lotta contro le violenze sessuali nei conflitti al fine di ottimizzare gli sforzi e migliorare gli interventi a sostegno delle vittime di tali crimini.

Nel giugno 2008, i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno approvato la risoluzione n. 1820 – appoggiata da 30 Paesi – nella quale si condanna ufficialmente l'uso dello stupro come arma di guerra, minacciando dure e reali azioni verso i responsabili di violenze sessuali contro le donne. Nella Risoluzione si osserva che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale "possono rappresentare un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o comunque un atto che afferisce al genocidio", sottolineando, altresì, la necessità di escludere i crimini per violenza sessuale dalle disposizioni di amnistia nell'ambito dei processi per la risoluzione dei conflitti.

Sempre il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione n. 1888 del 2009 ha disposto minuziose e concrete misure per fornire ulteriore protezione a donne e bambini contro la violenza sessuale in situazioni di conflitto, come l'invio di esperti in situazioni che destano particolare preoccupazione, e l'affidamento dei mandati per le operazioni di peacekeeping a consulenti per la protezione di donne e bambini. Sempre ad opera della stessa risoluzione è stato nominato un Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la violenza sessuale in situazioni di conflitto, con il precipuo ruolo di guidare, tramite "UN Action Against Sexual Violence in Conflict", gli organismi impegnati nella lotta contro gli abusi sulle donne e di coordinarne gli sforzi con l'elaborazione di strategie sistematiche.²⁰

La risoluzione seguente, la n. 1889 del 2009, nel condannare il perpetrarsi di violenze sessuali nei conflitti in corso, esorta gli Stati membri e la società civile a tenere in considerazione la protezione e la valorizzazione di donne e bambine – comprese quelle associate a gruppi armati – nella programmazione post-bellica. Fra le più recenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, la n. 1960 del 2010 ha dato mandato al Segretario Generale

di elencare “le parti verosimilmente sospettate di aver commesso o di essere responsabili di casi di violenza sessuale”, richiedendo l’assunzione di misure finalizzate a monitorare, analizzare e denunciare piani specifici di violenza sessuale collegata ai conflitti.²¹

Oggi, dunque, a seguito di un lungo percorso giurisprudenziale e normativo e grazie a una maggiore consapevolezza sociale e rispetto dei generi, lo stupro, e in generale le violenze sessuali perpetrate in contesti bellici, non sono più accettati quale “naturale effetto collaterale della guerra” ma largamente ritenute condotte deplorabili da perseguire e condannare con forza, rientrando pienamente fra i crimini di guerra e contro l’umanità. Dai primi cenni di disapprovazione di tali condotte, solo in quanto lesive dell’onore, si è infatti passati ad azioni più significative di repressione del fenomeno come testimoniano i documenti internazionali richiamati. Lì, fra le righe d’inchiostro, si manifesta la volontà di predisporre non solo misure punitive per coloro che di tali crimini si sono macchiati, ma anche, e soprattutto, sistemi di prevenzione e monitoraggio, oltre a strumenti di assistenza e sostegno delle vittime perché tali abusi rimangano solo un monito alle generazioni future delle aberrazioni di un passato lontano.

Fonte citati

¹ ICC-01/05-01/08-3399 -21 June 2016 – Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute e Judgment of 21 March 2016 pursuant to Article 74 of the Rome Statute, Trial Chamber III – The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo (ICC-01/05-01/08-3343) entrambe liberamente consultabili in www.icc-cpi.int. Le milizie agli ordini di Bemba appartenevano al Movimento per la liberazione del Congo e furono inviate in Repubblica Centrafricana a sostegno del presidente Ange-Feliz Patasse, attaccato dai ribelli di Francois Bozize. Nel giudizio della Corte il ruolo di Bemba rileva in quanto persona effettivamente svolgente funzioni di comandante militare ed avente autorità e controllo effettivo sulle truppe che hanno commesso tali crimini. Per un primo commento sulla decisione si veda S. Carrer “La responsabilità del comando davanti alla Corte Penale Internazionale: Jean-Pierre Bemba Gombo colpevole per i crimini dei suoi soldati” in *Giurisprudenza Penale* 04.04.2016 www.giurisprudenzapenale.com

² Statuto adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari del 1998 (si rinvia per un ulteriore approfondimento alla nota n. 21). Nel prosieguo del contributo si avrà modo di considerare più nel dettaglio come lo Statuto della CPI del 1998 qualifica dal punto di vista normativo tali condotte.

³ Senza voler qui peccare di eccessiva superficialità, va detto che i reati sessuali erano in precedenza in qualche misura ritenuti “leciti” come elemento naturalmente ed inscindibilmente connesso agli eventi bellici. A ciò si aggiunga la diversa apertura culturale e sociale che difficilmente permetteva in passato un serio confronto su temi così delicati e densi di giudizi di natura morale e religiosa. E’ interessante in tal senso notare la perfetta corrispondenza rispetto a quanto accaduto a livello degli ordinamenti interni occidentali rispetto ai reati di natura sessuale commessi in contesti diversi da quello bellico qui analizzato. Anche a livello interno, infatti, tali tipi di condotte criminose hanno trovato esplicito riconoscimento solo nel più recente passato.

⁴ V Convenzione dell’Aja 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra e relativo Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra del 18 ottobre 1907. In particolare l’articolo citato, inserito nella Sez. III del Regolamento – “Dell’autorità militare sul territorio dello Stato nemico” – così recita :”L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e l’esercizio dei culti, devono essere rispettati” . La norma non cita espressamente alcun tipo di comportamento sanzionato, ivi comprese le violenze e gli abusi sui civili di natura sessuale, tuttavia può ragionevolmente affermarsi che, fra gli altri tipi di maltrattamenti, ad essi si riferisca laddove parla di “onore e diritti della famiglia”. In passato, infatti, tali comportamenti criminosi trovavano una se pur debole sanzione anche a livello di ordinamenti penali interni in quanto lesivi dell’onore e dei valori della famiglia.

⁵ Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga dell’8 agosto 1945 e Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente del 19 gennaio 1946.

⁶ Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, December 20, 1945, 3 (Official Gazette Control Council for Germany 1946) 50-55

⁷ La decisione della Corte Costituzionale – mai sino ad oggi tradotta in legge – è liberamente consultabile per esteso presso la banca dati ufficiale disponibile su <http://www.giurcost.org/>. In Italia il fenomeno degli abusi sessuali ai danni delle popolazioni civili assunse, in particolare durante le fasi finali del conflitto, dimensioni aberranti. Si ricordino per tutti gli episodi di stupri di massa passati alla storia con il nome di “marocchine”.

⁸ Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 (Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949). La medesima Convenzione all’art. 3: afferma che «Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, [...] saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi criterio analogo». La disposizione citata prosegue vietando, tutta una serie di comportamenti come “le violenze contro la vita e l’integrità corporale”, “gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti”.

⁹ Protocol Additional to the Geneva Convention and relating to the protection of Victims of International Armed Conflict” e “Protocol Additional to the Geneva Convention and relating to the protection of Victims of Non-International Armed Conflict”.

¹⁰ Risoluzione n. 798 del 18 dicembre 1992. Anche le successive risoluzioni citate sono consultabili su www.un.org/en/sc/documents/resolutions/.

¹¹ Istituito il 25 maggio 1993 con la risoluzione n. 827 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, In particolare si doveva occupare dei seguenti reati: gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 1949, crimini contro l’umanità, genocidio, violazioni delle consuetudini e delle leggi di guerra. Lo Statuto ICTY è stato emendato il 13 maggio 1998 (Risol. n. 1166) e il 30 novembre 2000 (Risol. n. 1329).

¹² La violenza sessuale fu riconosciuta come crimine contro l’umanità quando il Tribunale penale internazionale per l’ex-lugoslavia emise dei mandati d’arresto basati sulla violazione delle convenzioni di Ginevra e le violazioni delle Leggi e delle Consuetudini di Guerra. Nello specifico, fu riconosciuto che le donne musulmane di Foča (sud-est della Bosnia ed Erzegovina) furono soggette a sistematici e diffusi stupri di gruppo, torture e schiavismo sessuale da parte di soldati serbo-bosniaci, poliziotti e membri di gruppi paramilitari dopo l’acquisizione della città nell’aprile 1992. L’accusa fu di grande rilevanza giuridica e fu la prima volta che l’aggressione sessuale venne investigata per la persecuzione di tortura e asservimento come crimini contro l’umanità. La sentenza del 22 febbraio 2001 condannò i tre miliziani -Zoran Vuković, Radomir Kovač e Dragoljub Kunarac – rispettivamente a 12, 20 e 28 anni di carcere.

¹³ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 955 dell’8 novembre 1994. Lo Statuto è stato successivamente emendato dallo stesso Consiglio di Sicu-

rezza con Risoluzioni 1165 del 30 aprile 1998; 1329 del 30 novembre 2000; 1411 del 17 maggio 2002; 1431 del 14 agosto 2002; 1503 del 28 agosto 2003; 1512 del 28 ottobre 2003.

¹⁴ Il processo fu promosso contro l'ex sindaco di Taba, Jean-Paul Akayesu. Il magistrato Navanethem Pillay affermò in una dichiarazione dopo il verdetto: "Per tempi immemorabili, la violenza sessuale è stata vista come bottino di guerra. Ora è considerato un crimine di guerra. Noi vogliamo mandare un messaggio forte che lo stupro non sarà a lungo un trofeo di guerra". Lo stupro è considerato condotta lesiva ai fini del genocidio anche dall'ICTY. L'interpretazione è stata confermata dalla sentenza del 2007 dell'ICTY nel cosiddetto Bosnian Genocide Case.

¹⁵ La giurisprudenza successiva ha però ritenuto troppo restrittivo l'elemento della coercizione, affermando che occorre piuttosto, semplicemente, che l'atto avvenga contro la volontà della vittima (ICTY, Kunarac, TC, §§ 441 ss.). E' stato inoltre precisato che la penetrazione idonea ad integrare lo stupro è intesa in senso ampio, e volutamente privo di connotazioni di genere (così, ICC, Katanga and Ngudjolo Chu)

¹⁶ Tale sentenza include la prima interpretazione e applicazione da parte di una corte internazionale della Convenzione sulla Prevenzione e Repressione del crimine di Genocidio adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con Risoluzione 260 del 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il successivo 12 gennaio 1951.

¹⁷ L'esigenza di creare una corte penale internazionale a carattere permanente fu avvertita già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale (con Risoluzione del 9 dicembre 1948 l'Assemblea Generale ONU incoraggiava la Commissione di Diritto internazionale ad indagare circa la possibilità di istituire un organo internazionale con giurisdizione penale). Un primo passo in tal senso fu fatto con la creazione dei Tribunali ad hoc, che, come visto, con la loro giurisprudenza spesso innovativa contribuirono in maniera formidabile allo sviluppo del diritto internazionale penale. L'esperienza di tali Tribunali e, d'altro canto, la constatazione dei limiti geografici e temporali degli stessi Organismi indussero alla creazione della Corte Penale Internazionale il cui Statuto (noto come Statuto di Roma) è stato adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari il 17 luglio 1998 entrando in vigore il successivo 1 luglio 2002. La competenza della Corte è potenzialmente universale mentre la sua giurisdizione trova un limite nel principio di complementarità rispetto alla giurisdizione degli Stati.

¹⁸ L'articolo citato assume straordinaria importanza laddove si consideri l'impatto dello stesso sull'effettività del sistema di repressione internazionale disegnato dallo Statuto di Roma. Inoltre si consideri che i precedenti Statuti di Tribunali ad hoc prevedevano solo mezzi restitutori e non risarcitori.

¹⁹ I dati sono tratti da: www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf. Quanto all'adozione di mandati di arresto, va richiamato l'art 58 dello Statuto il quale riconosce tale potere in capo alla Camera preliminare su richiesta del Procuratore investito del caso. Infatti, nelle ipotesi di maggiore gravità e per scongiurare il pericolo di fuga della persona indagata ovvero per evitare la perpetuazione di reati,

dopo l'apertura di un'inchiesta la Camera preliminare può adottare mandato di arresto nei confronti di una persona. Concretamente, l'esecuzione di tali mandati viene posta in essere grazie alla cooperazione degli Stati parte dello Statuto di Roma i quali, si adoperando per eseguire il fermo, l'arresto e la consegna- così come per la successiva detenzione della persona – secondo la propria normativa interna.

²⁰ Nel febbraio 2012, in occasione della presentazione al Consiglio di Sicurezza del rapporto annuale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto nel mondo, il Rappresentante speciale ha dichiarato che “La violenza sessuale in situazioni di conflitto non è una realtà limitata a una particolare area geografica, ma un problema di carattere globale”. Nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza ha inoltre sottolineato come non solo le donne e i bambini, ma anche gli uomini debbano essere tutelati contro le violenze sessuali; il Rappresentante Speciale ha fatto particolare riferimento alla Siria, dove gli abusi sessuali sui prigionieri sono usati come metodo per ottenere informazioni. Nel rapporto, dal titolo “Violenza sessuale in situazioni di conflitto” pubblicato il 13 gennaio 2012, per la prima volta vengono nominate le forze militari, milizie cittadine e i gruppi armati sospettati di essere i peggiori responsabili di tali crimini. Tra i nomi spiccano quelli dell'Esercito di resistenza del Signore della Repubblica Centrafricana e in Sud Sudan, i gruppi armati e il vecchio esercito della Costa d'Avorio e le forze armate della Repubblica democratica del Congo. Il rapporto dimostra come la violenza sessuale rappresenti una minaccia per la sicurezza delle nazioni e sia stata spesso d'intralcio per l'instaurazione della pace a seguito di conflitti, come accaduto in Chad, nella Repubblica Centrafricana, in Nepal, Sri Lanka, Timor Est, Liberia, Sierra Leone e Bosnia Erzegovina; la violenza sessuale è stata utilizzata anche nel corso di elezioni politiche, scioperi e disordini civili in Egitto, Guinea, Kenya, Siria e molti altri paesi.

²¹ Per maggiori informazioni sull'attività del Rappresentante speciale si veda www.un.org/sexualviolenceinconflict



L'OSSERVATORIO



Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra
ONLUS

CENTRO DI RICERCHE
SULLE VITTIME CIVILI
DEI CONFLITTI



@OsservatorioOrg



losservatorio.org



info@losservatorio.org